

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

Via Mameli, 10 - GROSSETO

SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO

ALL' "ACCORDO QUADRO PER LA DFURA DI 24 MESI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE DI ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A." LOTTO 1 COSTA - Tender 3859 – RdO 5905 CIG B582247C96

AFFIDATO ALL'IMPRESA: xxxxxxxxxxxx (p.iva: xxxxxxxxxxxx)

TRA

1) **ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.** (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" e abbreviato AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23 Maggio 2022;

E

2) l'Impresa **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** (di seguito denominata anche "Appaltatore"), con sede legale in xxxxxxxxxxxx n. x xxxxxxxxxxxxx, Comune di xxxxxxxxxxxx (xx) Numero di iscrizione del Registro delle Imprese/P.IVA/CF xxxxxxxxxxxxx; in persona del suo Amministratore Unico,

- con Determinazione Prot. n. **XXXXXXXXXX** del **XXXXXXXXXXXX**

l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione del LOTTO 1

COSTA RDO nei confronti dell'impresa **XXXXXXXXXX** ai sensi dell'art. 17

comma 5 del Dlgs 36/2023;

- dalla documentazione agli atti di questa Stazione Appaltante, risulta che

L'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per

l'affidamento di quanto in oggetto;

- l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi

allegati, ivi compresi il Capitolato Speciale d'appalto (o in forma abbreviata

CSA), e gli elaborati tecnici e lo schema di contratto e tutta la

documentazione di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto

del servizio da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire

tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse per la formulazione

dell'offerta;

- L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula

del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente

atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., come sopra rappresentato, affida

all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

Art. 1 – Oggetto

L'appalto ha per oggetto "Accordo quadro per il servizio di manutenzione e

sistemazione delle aree a verde di pertinenza degli impianti e delle

infrastrutture di Acquedotto Del Fiora S.p.a. **LOTTO 1 COSTA - CIG**

B582247C96 per la durata di 24 mesi” negli impianti ricadenti nelle Aree

Gestionali della committenza come meglio specificato nel Capitolato Speciale

d’appalto e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del

presente contratto ancorché non materialmente allegati.

Le tempistiche e le modalità di esecuzione del servizio avverranno nel

rispetto di quanto previsto dal CSA e lettera d’invito.

Art. 2 – Condizioni e Documenti

L’appalto viene concesso e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Lettera di invito
- Offerta economica presentata
- CSA ed allegati
- Elenco prezzi
- Schema di contratto

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L’appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall’APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di Acquedotto del Fiora S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Art. 3 – Durata

	Il tempo utile per ultimare le attività comprese nell'affidamento è fissato in 24 mesi naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio. Qualora alla scadenza temporale del contratto quadro non sia esaurito l'importo massimo complessivo di cui sopra, Acquedotto del Fiora S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà prorogare il termine contrattuale fino a concorrenza del sopra indicato importo. L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato agli stessi prezzi patti e condizioni di aggiudicazione. Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del contratto.	
	Art. 4 – Corrispettivo, Modalità di pagamento e Revisione Prezzi	
	Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è fissato in € 200.000,00 di cui € 2.405,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva come per legge. Il ribasso offerto dall'aggiudicatario pari al xx,xx% dovrà essere applicato in fase di esecuzione ai prezzi unitari dell'EPU posto base di gara. Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese. I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR	

29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

Revisione Prezzi

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo del contratto del
presente servizio ai sensi dell'art 60 comma 3 let b) del codice così come
modificato dal D.L n. 209 del 31/12/2024 art. 86 sezione III art. 10 comma
1 si utilizzano i seguenti indici e le loro relative disagregazioni settoriali,
pubblicati, unitamente alla metodologia di calcolo sul portale istituzione
ISTAT.

CPV	77310000	"Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi".
CODICE ATECO	81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole).

Secondo la Tabella D del suddetto D.L. n. 209/2024 si applica il criterio D.3 ovvero la MEDIA PONDERATA di alcuni indici che rappresenta il peso specifico di ogni componente del contratto come di seguito individuati:

- IR retribuzione oraria per dipendente per attività economica ATECO [813] cura e manutenzione del paesaggio PESO ATTRIBUITO 60 pt;
- PC indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP [00ST] indice generale PESO ATTRIBUITO 40 pt.

Art. 5 – Garanzia fidejussoria e assicurazioni

L'impresa come da ns prot n. xxxx del xxxxx ha presentato **Fideiussione assicurativa n. xxxxxxxxxx**, rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxx, Agenzia di xxxxxxxx, Subagenzia xxxx pari al 5% dell'importo contrattuale.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE e a favore di AdF, fino alla concorrenza di € XXXX

corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo. La
Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla
decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in
solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori.

L'APPALTATORE ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità
civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza nell'esecuzione dei
lavori. Tale polizza n. xxxxxxxxxxxx stipulata con xxxxxxxxxxxxxxxx., Agenzia
di xxxxxxxxxxxx, agli atti della Stazione appaltante per un massimale di €
500.000,00.

Art. 6 – Subappalto

Il concorrente ha indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, attraverso la compilazione dell'apposito allegato reso disponibile sulla piattaforma, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Dlgs. n. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art 119. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. E' fatto

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art. 10 - Risoluzione automatica del contratto

	9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;	
	10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;	
	11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;	
	12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;	
	13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;	
	14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;	
	15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;	
	16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;	
	17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;	
	18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;	
	19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;	
	20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;	
	21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;	

	22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;	
	23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.	
	24) violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante.	
	25) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal codice penale.	
	In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.	
	Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.	
	In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.	
	La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto	
	Pagina 13 di 13	

	conformarvisi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:	
	- all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva, - ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.	
	Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.	
	In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.	

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in [https://www.agcm.it/competenze/tutela-della concorrenza/normativa?limit=0](https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0) ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare

le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato

<https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>.

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it

Art. 14 – Applicazione e previsione della normativa di cui al

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”,
sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in
data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it),
pedissequamente riportate nel presente articolo:

1.	La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le
	norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla
	stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne
	incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3.	La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la
	clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
	automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto

rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli
Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.
--

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente <i>L'Amministratore</i>
<i>Delegato</i> (Piero Ferrari)

Per L'Impresa xxxxxxxxx Firmato digitalmente <i>Il Rappresentante Legale</i>
(xxxxxxxxxx)